

**Risoluzione del 30/03/1995 n. 78 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. V**  
Imposta di bollo - Quesito - Istanza dell'Impresa .....

**Sintesi:** Gli atti integrativi alle convenzioni stipulate tra la Società e le Ferrovie, con cui le parti determinano le rispettive prestazioni, vanno assoggettati al tributo di bollo alla stregua della convenzione modificata, in quanto ricompresi nella sfera di applicazione dell'articolo 2 della vigente Tariffa dell'imposta di bollo annessa al D.P.R. n.642 del 1972.

**Testo:**

Con l'istanza sopradistinta, la società ..... Spa, concessionaria dell'Ente Ferrovie dello Stato (ora Ferrovie dello Stato Società di Trasporti e Servizi per azioni), chiede di conoscere il trattamento fiscale, agli effetti dell'imposta di bollo, di alcuni atti e documenti.

Esaminati gli atti trasmessi in allegato all'istanza, si comunica che gli atti integrativi alle convenzioni stipulate tra la Società e le Ferrovie, con cui le parti determinano le rispettive prestazioni, vanno assoggettati al tributo di bollo alla stregua della convenzione modificata, in quanto ricompresi nella sfera di applicazione dell'art.2 della vigente Tariffa dell'imposta di bollo annessa al **D.P.R. 26.10.1972 n.642**, come sostituita dal decreto del Ministro delle Finanze 20 agosto 1992.

Com'è noto, il citato art.2 dispone che le scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano rapporti giuridici di ogni specie sono soggette all'imposta di bollo sin dall'origine.

Per quanto concerne il trattamento, sempre agli effetti dell'imposta di bollo, degli altri atti e documenti che seppur allegati o facenti parte integrante della convenzione o degli atti integrativi, sono indicati tra le categorie di atti e documenti di cui all'art.28 della sopracitata Tariffa, si ritiene che essi, anche se recanti la sottoscrizione dell'impresa e dell'ente appaltante, non possano essere considerati alla stregua delle scritture private, in quanto non viene modificata la loro prevalente natura di scritti tecnici.

C'è da tener presente, infatti, che gli atti e documenti elencati negli articoli da 22 a 32 della stessa Tariffa sono soggetti al tributo solo in caso d'uso che, secondo l'art.2 del citato **D.P.R. n.642 del 1972**, si ha solo quando gli atti e documenti vengono presentati all'Ufficio del Registro per la registrazione.

Ciò posto si ritiene che gli atti allegati alle convenzioni e agli atti integrativi delle stesse possano essere redatti senza il pagamento dell'imposta e che vadano assoggettati a tributo nella misura di lire 600, a norma dell'art.28 della surrichiamata Tariffa, per ogni foglio o esemplare quando l'atto del quale fanno parte viene presentato all'Ufficio del Registro per la registrazione.